

Prot. n. 4673/U
06/12/2024


Spett.li
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture,
i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Vigilanza
sulle Concessioni Autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Masini 8/10
40126 BOLOGNA
uit.bologna@pec.mit.gov.it
ordinanze.utbo@mit.gov.it
Provincia di Brescia
P.za Tebaldo Brusato, 20
25121 BRESCIA
viabilita@pec.provincia.bs.it
trasportieccezionali@pec.provincia.bs.it
aolivari@provincia.brescia.it
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it
Centro Operativo Autostradale
c/o Direzione di Tronco
Autostrade per l'Italia
Via Polveriera, 9 - 11
20026 NOVATE MILANESE MI
dipps202.1000@pecps.poliziadistato.it
SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Monte Grappa, 25
25128 BRESCIA BS
dipps202.0300@pecps.poliziadistato.it
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE
Via Brescia, 59
25018 MONTICHIARI BS
dipps202.0324@pecps.poliziadistato.it

ORDINANZA 279/2024 CONCERNENTE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA COMPLANARE DI INTERCONNESSIONE CON LA A35 DEL RACCORDO OSPITALETTO MONTICHIARI IN CARREGGIATA EST.

Si trasmette mediante posta elettronica certificata, al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna, l'ordinanza n. 279/2024 da noi emessa in data 06/12/2024 concernente la messa in atto dei provvedimenti di cui all'oggetto.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi

Autovia Padana S.p.A.

Direzione e Coordinamento: ASTM S.p.A.

Sede legale: Strada Provinciale 211 Della Lomellina 3/13 - 15057 Tortona (AL) - Italia

Sede operativa e amministrativa: Località San Felice - 26100 Cremona (CR) - Italia

Tel. (+39) 0372.4731 - E-mail: info@autoviapadana.it - PEC: autoviapadana@legalmail.it - www.autoviapadana.it

Cap. Soc. € 163.700.000,00 Int. Vers. - Reg. Imp. AL 02490760069/2015 - C.F./P.I. 02490760069 - R.E.A. N° AL260174

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 39001:2016
UNI EN ISO 45001:2023

AUTOVIA PADANA S.p.A.

Località San Felice CREMONA

ORDINANZA N. 279/2024

ORDINANZA CONCERNENTE LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA COMPLANARE
DI INTERCONNESSIONE CON LA A35 DEL RACCORDO OSPITALETTO
MONTICHIARI IN CARREGGIATA EST.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

che con verbale di consegna del 09.07.2020 sottoscritto dalla Provincia di
Brescia e dalla Società Autovia Padana quest'ultima ha preso in carico la
tratta di SP 19 dal Km 12+990 al Km 24+730;

V i s t i

- La richiesta dell'Impresa Itinera S.p.A. esecutrice dei lavori;
- L'art. 5 comma 3 e l'art. 6 - comma 6, del Codice della Strada emesso
con D.L. 30/4/1992, n. 285;
- Gli articoli del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. n° 495 del 16/12/1992) e s.m.i.;

C o n s i d e r a t o

che, per procedere ai lavori di posa della segnaletica verticale, si rende
necessaria la chiusura della complanare di interconnessione con la A35 del
raccordo Ospitaletto Montichiari in carreggiata Est.

O r d i n a

che siano materializzati i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico in
conformità alle prescrizioni richiamate nel D.M. 10/07/2002 (e s.m.i.) e

secondo il programma operativo sotto riportato:

1. dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 09/12/2024

chiusura al traffico della complanare di interconnessione con la A35 del
Raccordo Ospitaletto Montichiari in carreggiata Est.

A seguito di tale chiusura il traffico che dal raccordo Ospitaletto Montichiari
(provenienza Ospitaletto) deve immettersi in A35 dovrà proseguire fino allo
svincolo di Travagliato, uscire e poi riprendere il raccordo Ospitaletto
Montichiari in direzione A35.

Fa obbligo


a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

L'ordinanza sarà valida anche per eventuali spostamenti delle attività
lavorative dovuti a condizioni atmosferiche sfavorevoli o per cause di forza
maggiore, spostamenti correlati, pertanto, con la conseguente traslazione
nel tempo dei relativi provvedimenti sul traffico.

Fatto, letto e confermato.

Cremona, 06/12/2024

Il Direttore di Esercizio
(Dott. Ing. Marco COMI)



Documento firmato digitalmente da Dott. Ing. Marco Comi